SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 giugno 2017.

Trasferimento di un Centro di referenza nazionale nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante «Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, recante «Centri di referenza nazionali nel settore veterinario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2009 recante «Istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario» con il quale è stato istituito, presso la sede territoriale di Verona e Vicenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali - Pet Therapy, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2009, n. 225;

Visto il provvedimento del Sottosegretario di Stato prot. 249 del 21 gennaio 2010 con il quale il predetto Centro di referenza è stato allocato presso l'Azienda ULSS 4 «Alto Vicentino» di Montecchio Precalcino;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Vista la richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie del 10 novembre 2016 e la successiva integrazione del 3 gennaio 2017, e le relative documentazioni presentate, ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999, acquisite dal Ministero della salute rispettivamente con prot. DGSAF n. 25770 del 10 novembre 2016 e 127 del 3 gennaio 2017, finalizzata al trasferimento del Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali - Pet Therapy, presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Vista la relazione inviata con nota prot. DGSAF n. 12404 del 17 maggio 2017 nella quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari attesta di aver verificato la documentazione trasmessa, accertandone la conformità delle dotazioni previste dall'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro di referenza nazionale per le terapie assistite con gli animali - Pet Therapy è trasferito presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sito in viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD).

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1893

17A07708

DECRETO 22 settembre 2017.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2016/2017.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in virtù del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - S.O. n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 maggio 2015, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 (rep. Atti n. 87/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2015, concernente «Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015»;

Visto l'art. 1 del citato decreto 20 maggio 2015 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2016/2017, determina in 7.967 unità il fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, cosi come indicato nella Tabella 3 parte integrante del decreto medesimo;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

Vista la nota prot. n. 17530 del 30 gennaio 2017 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello delle risorse disponibili, ai sensi della legislazione vigente, dirette alla copertura dell'anno accademico 2016/2017 sono pari a euro 724.101.876,00 di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 26.000.000,00 stanziati a.a. 2014-2015 ammessi al primo anno e completamento - variazioni di bilancio MIUR; euro 86.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015 (competenza 2017+ 86 mln);

Vista la nota prot. n. 11032 del 7 aprile 2017, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 17530 del 30 gennaio 2017, per un importo complessivo pari ad euro 724.101.876,00, ha comunicato che dal predetto importo devono essere decurtate la somma necessaria a coprire i costi correlati ai contratti statali delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti, quantificabile ad oggi, in via prudenziale, in euro 552.357.000,00, nonché la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimata, in via prudenziale, in euro 12.000.000,00, e che pertanto a legislazione vigente rimane disponibile, al netto delle necessarie decurtazioni sopra descritte, un importo pari ad euro 159.744.876,00, che potrebbe essere interamente utilizzato, tenuto conto del costo complessivo del contratto di specializzazione al primo anno di corso, per la copertura dei costi correlati all'attivazione per l'a.a. 2016/2017 di n. 6.000 contratti statali;

Considerato che nella succitata nota prot. n. 11032 del 7 aprile 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, altresì, comunicato che al predetto importo di euro 159.744.876,00 vanno aggiunte le risorse rinvenienti dall'a.a. 2015/2016 conseguenti alla mancata assegnazione in tale anno accademico di 105 contratti statali e che pertanto per il prossimo a.a. 2016/2017 potranno essere attivati con risorse statali complessivamente n. 6.105 nuovi contratti di formazione medica specialistica;

Vista la nota prot. n. 90258 del 9 maggio 2017, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la citata nota prot. n. 11032 del 7 aprile 2017 e tenuto conto del livello del finanziamento disponibile per l'a.a. 2016/2017 stabilito dalla legislazione vigente, già comunicato dallo stesso Dicastero con la sopra citata nota prot. n. 17530 del 30 gennaio 2017, ha comunicato di non disporre di elementi in merito all'entità del contenzioso relativo alla procedura concorsuale dell'a.a. 2013/2014 e alla valutazione del relativo impatto finanziario ed ha pertanto rinviato all'apprezzamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle informazioni disponibili, la determinazione del numero di ammissibili al primo anno di formazione specialistica e del conseguente margine finanziario da mantenere in bilancio;

Vista la nota prot. n. 16246 del 1° giugno 2017, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel fornire ulteriori precisazioni circa l'esistenza di ulteriori disponibilità finanziarie da utilizzare eventualmente per il contenzioso relativo all'a.a. 2013/2014, ha comunicato che a proprio parere le risorse disponibili sembrerebbero sufficienti a consentire, per il prossimo a.a. 2016/2017, l'attivazione con risorse statali di n. 6.105 contratti di formazione medica specialistica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto 20 maggio 2015, di cui in premessa, per l'anno accademico 2016/2017, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è pari a 7.967 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2016/2017, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 6.105 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Nel riparto dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1, al fine di garantire le esigenze rappresentate da ciascuna regione e provincia autonoma in sede di comunicazione dei fabbisogni, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, il fabbisogno regionale espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2015/2016 nonché la percentuale di copertura del medesimo fabbisogno con i contratti di formazione attribuiti.

3. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, provvede con successivo decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio al decreto 20 maggio 2015, citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2153

ALLEGATO

TABELLA 1 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2016-2017

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	**65**
Chirurgia generale	**455**
Chirurgia maxillo-facciale	**47**
Chirurgia pediatrica	**45**
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	**60**
Chirurgia toracica	**60**
Chirurgia vascolare	**80**
Ginecologia e ostetricia	**296**
Neurochirurgia	**85**
Oftalmologia	**129**
Ortopedia e traumatologia	**304**
Otorinolaringoiatria	**129**
Urologia	**147**
Totale	**1.902**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	**111**
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	**796**
Audiologia e foniatria	**24**
Farmacologia e Tossicologia clinica	**47**
Genetica medica	**46**
Igiene e medicina preventiva	**249**
Medicina fisica e riabilitativa	**202**
Medicina del lavoro	**129**
Medicina legale	**101**
Medicina nucleare	**67**
Microbiologia e virologia	**45**
Patologia clinica e Biochimica clinica	**142**
Radiodiagnostica	**438**
Radioterapia	**117**
Statistica sanitaria	**10**
Totale	**2.524**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	**55**
Dermatologia e venereologia	**93**
Ematologia	**105**
Endocrinologia e mal. del metabolismo	**104**
Geriatria	**202**
Malattie dell'apparato cardiovascolare	**396**
Malattie dell'apparato digerente	**113**
Malattie dell'apparato respiratorio	**123**
Medicina di comunità e delle cure primarie	**9**
Malattie infettive e Tropicali	**104**
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	**54**
Medicina di emergenza e urgenza	**304**
Medicina interna	**406**
Medicina termale	**1**
Nefrologia	**158**
Neurologia	**188**
Neuropsichiatria infantile	**132**
Oncologia medica	**187**
Pediatria	**423**
Psichiatria	**276**
Reumatologia	**66**
Scienza dell'alimentazione	**42**
Totale	**3.541**

TOTALE ***7.967***

Nota: le tabelle sono state formulate sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione (Decreto 4 febbraio 2015). Pertanto non è presente la specializzazione in Neurofisiopatologia

Il totale fabbisogno comunicato dalle Regioni inclusa Neurofisiopatologia sarebbe pari a 7978

TABELLA 2 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti complessivi
Cardiochirurgia	44
Chirurgia generale	363
Chirurgia maxillo-facciale	31
Chirurgia pediatrica	14
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	32
Chirurgia toracica	33
Chirurgia vascolare	59
Ginecologia ed Ostetricia	287
Neurochirurgia	59
Oftalmologia	121
Ortopedia e traumatologia	246
Otorinolaringoiatria	110
Urologia	111
Totale	**1.510**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti complessivi
Anatomia patologica	71
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	630
Audiologia e foniatria	12
Farmacologia e Tossicologia clinica	25
Genetica medica	28
Igiene e medicina preventiva	180
Medicina fisica e riabilitativa	135
Medicina del lavoro	90
Medicina legale	64
Medicina nucleare	51
Microbiologia e virologia	20
Patologia clinica e Biochimica clinica	75
Radiodiagnostica	408
Radioterapia	100
Statistica sanitaria e Biomediche	2
Totale	**1.891**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti complessivi
Allergologia ed immunologia clinica	37
Dermatologia e Venereologia	73
Ematologia	84
Endocrinologia e mal. del metabolismo	85
Geriatria	164
Malattie dell'apparato cardiovascolare	320
Malattie dell'apparato digerente	87
Malattie dell'apparato respiratorio	96
Medicina di comunità e delle cure primarie	2
Malattie Infettive e Tropicali	78
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	36
Medicina d'emergenza-urgenza	121
Medicina interna	315
Medicina termale	1
Nefrologia	119
Neurologia	149
Neuropsichiatria infantile	88
Oncologia medica	148
Pediatria	396
Psichiatria	234
Reumatologia	46
Scienza dell'alimentazione	25
Totale	**2.704**

Contratti complessivi a carico dello Stato ***6.105***

17A07707

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 ottobre 2017.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 2, comma 236, lettera *a)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa;

Visto il decreto ministeriale n. 26 del 29 gennaio 2014 che ha modificato la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte individuate dal decreto ministeriale 328/2013 fissandola al 26 ottobre 2014;

Vista legge regionale n. 89 del 27 dicembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017» ed in particolare l'art. 1 «Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba» in forza del quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di € 1.050.000,00 (per il triennio successivo a quello in essere) per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013), al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;

Vista la legge regionale n. 30 del 4 luglio 2017 «Continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche alla legge regionale 89/2016» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 5 luglio 2016 che modifica il preambolo della legge regionale 89/2016, introducendo, dopo le parole «con il territorio regionale» «e nazionale» e precisa che il concorso finanziario della Regione è finalizzato a garantire la continuità territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale e nazionale;

Vista la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ENAC ha destinato parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla promozione della continuità territoriale tra l'Isola d'Elba ed i principali scali della Regione Toscana, nell'importo risultante dalla proposta del direttore generale n. 127207 del 9 dicembre 2016, pari ad € 1.500.000,00;

Considerata la necessità di individuare i nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'Isola d'Elba tramite un'apposita Conferenza di servizi;

Vista la nota n. 12521 del 24 marzo 2017 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Toscana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell' art. 14 della legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii. finalizzata ad individuare, in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba;

Vista la nota prot. n. AOOGRT/293222/O.090 in data 8 giugno 2017 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, per il 22 giugno 2017, la predetta Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. AOOGRT/330113/O.090 in data 29 giugno 2017 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, per il 5 luglio 2017, la seconda riunione della citata Conferenza di servizi;

Visto il verbale conclusivo della predetta Conferenza di servizi sottoscritto in data 5 luglio 2017;

Vista la nota prot. n. 3442 in data 24 luglio 2017 con la quale la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo (DGATA) ha reso noti alla Regione Toscana i chiarimenti resi dalla competente Direzione generale della Commissione europea in merito ad alcuni aspetti che, evidenziati nel verbale, necessitavano di essere approfonditi;

Visto il foglio prot. n. 0378794 del 31 luglio 2017 con il quale la Giunta regionale della Regione Toscana ha trasmesso a tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi l'anzidetta nota della DGATA come informativa e con l'avvertenza di considerare la stessa, a tutti gli effetti, come «Addendum» al predetto verbale del 5 luglio 2017;

Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei onerati che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate;

Considerato che con l'entrata in vigore di un nuovo regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per l'Isola d'Elba occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

Il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori dal 1° giugno 2018.

Art. 4.

I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 16, par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle seguenti rotte: Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 2018, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario.

La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno, altresì, conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

Art. 6.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet (www.enac.gov.it) il testo del bando di gara e della presente imposizione, nonché di fornire informazioni sulla gara e gli oneri di servizio pubblico mettendo a disposizione a titolo gratuito la documentazione agli stessi correlata.

Art. 7.

Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. ed il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Art. 8.

Alla data del 26 ottobre 2017 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013 e ss. mm. ed ii.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it)

Roma, 25 ottobre 2017

Il Ministro: DELRIO

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, tenutasi nei giorni 22 giugno 2017 e 5 luglio 2017 su convocazione del Presidente della Regione Toscana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

- Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa**.**

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC *www.enac.gov.it.*

2.2 L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.
In particolare acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'Informazione antimafia di cui all'art.84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. In termini di numero di frequenze e orari.

Si sono individuati i seguenti distinti periodi dell'anno:

- *Periodo estivo A*: dal 1/04 al 31/5 e dal 1/10 al 31/10;
- *Periodo estivo B*: dal 1/6 al 30/6;
- *Periodo estivo C* o *"estivo di picco"*: dal 1/7 al 30/9;
- *Periodo invernale*: dal 1/11 al 31/3.

Per ogni singola tratta – che potrà prevedere al massimo uno scalo intermedio tra quelli interessati dall'imposizione – dovranno essere garantite le frequenze minime e le fasce orarie riportate nei seguenti schemi e distinte per periodo dell'anno:

3.1.1 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – PISA (PSA) e viceversa**

Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati) e fasce orarie

	Periodo estivo A		*Periodo estivo B*		*Periodo estivo C*		*Periodo invernale*	
rotta	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria
EBA-PSA	Lunedi Venerdi	8:20 – 11:00	Lunedi, Venerdi, Sabato	8:20-11:00	Lunedi, Venerdi, Sabato	8:20-11:00	Lunedi Venerdi	8:20 – 11:00
					Domenica	12:00-15:00		
PSA-EBA	Lunedi Venerdi	15:00-18:00	Lunedi, Venerdi, Sabato	14:00-17:00	Lunedi, Venerdi, Sabato Domenica	14:00-17:00	Lunedi Venerdi	14:00-17:00

3.1.2 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Firenze (FLR) e viceversa**

Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati) e fasce orarie (*)

	Periodo estivo A		*Periodo estivo B*		*Periodo estivo C*		*Periodo invernale*	
rotta	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria
EBA-FLR	Martedi Sabato	8:20 – 11:00	Lunedi, Sabato	14:00-17:00	Lunedi, Mercoledi, Sabato	14:00-17:00	Martedi Sabato	8:20 – 11:00
			Martedi	8:20 – 11:00	Martedi	8:20 – 11:00		
FLR-EBA	Martedi Sabato	15:00-18:00	Lunedi, Martedi Sabato	16:00-19:00	Lunedi, Martedi Mercoledi, Sabato	16:00-19:00	Martedi Sabato	14:00-17:00

(*) In alternativa l'operatore potrà effettuare il volo negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie dei voli da e per Pisa

3.1.3 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Milano Linate (LIN) e viceversa**

Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati) e fasce orarie

	Periodo estivo B		*Periodo estivo C*	
rotta	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria
EBA-LIN	Venerdi, Domenica	15:00-17:00	Venerdi, Domenica	15:00-17:00
LIN-EBA	Venerdi, Domenica	17:00-19:00	Venerdi, Domenica	17:00-19:00

In relazione alle caratteristiche dell'aeroporto Marina di Campo, abilitato solo al traffico VFR, l'operatività dei voli resta subordinata al rispetto delle regole sul volo a vista diurno (VFR diurno).
Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie, saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Toscana (in caso di urgenza la Regione Toscana chiederà ad ENAC l'immediata autorizzazione della programmazione oraria che non comporti maggiori oneri per la committenza).

3.2. In termini di tipologia di aeromobili utilizzabili, di disponibilità di posti e di servizi offerti:

Il servizio Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, dovrà essere effettuato con aeromobili bimotore turboelica, anche non pressurizzati compatibili con le caratteristiche tecniche dell'aeroporto.
Inoltre, i vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n.1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Il numero minimo di posti che il vettore deve garantire all'utenza è quello indicato nelle seguenti tabelle:

Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – PISA (PSA) e viceversa**

	Periodo estivo A		*Periodo estivo B*		*Periodo estivo C*		*Periodo invernale*	
rotta	giorno	posti	giorno	posti	giorno	posti	giorno	posti
EBA-PSA	Lunedi	16	Lunedi	16	Lunedi	16	Lunedi	16
	Venerdi	16	Venerdi	16	Venerdi	16	Venerdi	16
			Sabato	16	Sabato	16		
					Domenica	16		
PSA-EBA	Lunedi	16	Lunedi	16	Lunedi	16	Lunedi	16
	Venerdi	16	Venerdi	16	Venerdi	16	Venerdi	16
			Sabato	16	Sabato	16		
					Domenica	16		

Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Firenze (FLR) e viceversa**

	Periodo estivo A		*Periodo estivo B*		*Periodo estivo C*		*Periodo invernale*	
rotta	giorno	posti	giorno	posti	giorno	posti	giorno	posti
EBA-FLR	Martedi	16	Lunedi	16	Lunedi	16	Martedi	16
	Sabato	16	Martedi	16	Martedi	16	Sabato	16
			Sabato	16	Mercoledi	16		
					Sabato	16		
FLR-EBA	Martedi	16	Lunedi	16	Lunedi	16	Martedi	16
	Sabato	16	Martedi	16	Martedi	16	Sabato	16
			Sabato	16	Mercoledi	16		
					Sabato	16		

Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Milano Linate (LIN) e viceversa**

	Periodo estivo B		*Periodo estivo C*	
rotta	giorno	posti	giorno	posti
EBA-LIN	Venerdi	16	Venerdi	16
	Domenica	16	Domenica	16
EBA-LIN	Venerdi	16	Venerdi	16
	Domenica	16	Domenica	16

3.3. In termini di tariffe:

Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta, per le quali si sono individuati tre distinti periodi dell'anno, sono le seguenti:

TRATTA ONERATA	TARIFFA dal 1/11 al 31/3
	residenti e non residenti
Pisa – Elba o v.v.	€ 32,00
Firenze – Elba o v.v.	€ 39,00

TRATTA ONERATA	TARIFFA dal 1/4 al 14/6 e dal 15/9 al 31/10	
	residenti	non residenti
Pisa – Elba o v.v.	€ 32,00	€ 42,00
Firenze – Elba o v.v.	€ 39,00	€ 49,00
Milano Lin.-Elba o v.v.	€ 110,00	€ 160,00

TRATTA ONERATA	TARIFFA ESTIVA dal 15/6 al 14/9		
	residenti	non residenti	
		Ordinaria	Premium(*)
Pisa – Elba o v.v.	€ 32,00	€ 57,00	€ 72,00
Firenze – Elba o v.v.	€ 39,00	€ 64,00	€ 79,00
Milano Lin.-Elba o v.v.	€ 110,00	€ 160,00	

(*): tariffa che consente di elevare la franchigia per il bagaglio da stiva fino a 25 KG per passeggero

La tariffa "per residenti" è applicata ai soli residenti nell' Isola d'Elba fino ad un massimo del 25% dei posti offerti. Superato tale limite verrà applicata per tutti i passeggeri la tariffa prevista per i non residenti.

A 7 giorni dalla partenza del volo, la quota residua invenduta, del 25% riservato ai residenti, sarà resa disponibile alla vendita alle normali tariffe.

Le tariffe massime indicate non soggette ad alcuna ulteriore restrizione rispetto a quanto sopra indicato, sono, inoltre, comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.
Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

b) Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- **ogni anno**, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;

- **ogni semestre**, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del presente onere di servizio si fissa invariabilmente pari al 15%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre–maggio e giugno–novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 426,71 euro/Tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.
L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

3.4. In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive senza possibilità di sospensione;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

- Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
    - pericolose condizioni meteorologiche;
    - chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
    - problemi di sicurezza;
    - scioperi;
    - casi di forza maggiore.

c) Corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato Italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.
Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.
In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di apposita gara bandita ai sensi dell'art. 16, par.9 del Regolamento (CE) 1008/2008.
La sottoscrizione non avverrà prima dei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della comunicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

I vettori accettanti si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare ad euro:
- per la rotta Elba Marina di Campo – Pisa e v.v.: € 3.713,00
- per la rotta Elba Marina di Campo – Firenze e v.v.: € 4.181,00
- per la rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e v.v.:€ 1.825,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

- per la rotta Elba Marina di Campo – Pisa e v.v.: € 11.138,00
- per la rotta Elba Marina di Campo - Firenze e v.v.: € 12.542,00
- per la rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e v.v.:€ 5.476,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 del presente allegato tecnico. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. l'ENAC di concerto con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione Toscana riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.

5. Gara d'appalto

5.1. Ai sensi dell'art.16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n.1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art.17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

5.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, fosse confermata la necessità di continuare a operare i collegamenti onerati, l'ENAC , sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché la Regione Toscana, potrà richiedere all'aggiudicatario la disponibilità di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno.

17A07706

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini emilia a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la IGT «Emilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2014 n. 73546, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 29 ottobre 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela vini Emilia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla IGT «Emilia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela vini Emilia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Emilia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota del 13 ottobre 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla IGT «Emilia»;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Emilia approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Emilia, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Emilia a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Emilia».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 ottobre 2014, n. 73546 al Consorzio tutela vini Emilia, con sede legale in Modena, viale Virgilio n. 55, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Emilia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 6 ottobre 2014, n. 73546, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07704

DECRETO 7 novembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1137 della Commissione del 25 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 311 del 26 novembre 2009 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia»;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 170 del 23 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Insalata di Lusia»;

Visto il decreto del 25 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Insalata di Lusia»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 27 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 57386) con la quale il Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota ministeriale prot. 57597 del 28 luglio 2017, con la quale l'amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 2 ottobre 2017 (prot. Mipaaf n. 70874);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP nella nuova versione registrata ad Adria (Rovigo) in data 19 settembre 2017, recante il numero di repertorio 12030 ed il numero di raccolta 9474, con atto a firma del notaio Maria Chiara Guzzon;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP registrato ad Adria (Rovigo) in data 19 settembre 2017, recante il numero di repertorio 12030 ed il numero di raccolta 9474, con atto a firma del notaio Maria Chiara Guzzon.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07472

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tutto fare società cooperativa in liquidazione», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Tutto fare società cooperativa in liquidazione» con sede in Lecce;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 17.349,00, si riscontra una massa debitoria di € 23.652,00 ed un patrimonio netto negativo di € -6.303,00;

Considerato che in data 6 giugno 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 16 dicembre 2016, con cui il legale rappresentante della cooperativa ha fatto presente di voler provvedere alla cancellazione della stessa entro il 31 dicembre 2016, a seguito della liquidazione disposta con l'assemblea straordinaria del 1° dicembre 2016;

Considerato che, dalla visura camerale aggiornata, non risulta la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della note in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tutto fare società cooperativa in liquidazione», con sede in Lecce (codice fiscale 04532800754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marta Bramato, nata a Scorrano (Lecce) il 7 settembre 1977 (codice fiscale BRMMRT77P47I549M), e domiciliata in Tricase (Lecce), via dei Pellai n. 44.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07712

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Stringi i denti e vai», in Arce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 10 giugno 2014, n. 73/SAA/2014, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Stringi i denti e vai» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Luca Buerti;

Vista la sentenza n. 417/17 del 3 maggio 2017 del Tribunale di Cassino, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il professionista già preposto alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Stringi i denti e vai», con sede in Arce (Frosinone), (codice fiscale 02383000607), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Buerti, nato a Frosinone il 6 agosto 1983 (codice fiscale BRTLCU83M06D810Q) e domiciliato in Torrice (Frosinone), in via Selva Piana n. 68.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07710

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fastlogistics società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della «Fastlogistics Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 ottobre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 719.911,00, si riscontra una massa debitoria di € 851.863,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 143.579,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Fastlogistics società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 11199251007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rocco Alessandri, nato ad Anagni (FR) il 24 dicembre 1980 (c.f. LSSRCC80T24A269E), e domiciliato in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n.30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07722

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rolemaga società cooperativa», in San Pietro Vernotico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'associazione di rappresentanza, Confcooperative Confederazione cooperative italiane, ha chiesto che la società «Rolemaga società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 407,00, si riscontra una massa debitoria di € 48.592,00 ed un patrimonio netto negativo di € -54.045,00;

Considerato che in data 7 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, assolve l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rolemaga società cooperativa» con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi) (codice fiscale 02270650746) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (Lecce), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07711

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale», in Supino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 7 giugno 2017, n. 101/SAA/2017, con il quale la società cooperativa «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale» con sede in Supino (Frosinone) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Stefano Zunarelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 luglio 2017 con la quale il dott. Stefano Zunarelli rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefano Guidotti, nato ad Alatri (Frosinone) il 13 novembre 1974 (codice fiscale GDTSFN74S13A123W) e domiciliato in Frosinone, via Collesanpietro n. 48, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale» con sede in Supino (Frosinone) (codice fiscale 02161880600) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 7 giugno 2017, n. 101/SAA/2017, in sostituzione del dott. Stefano Zunarelli, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07709

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Vitae Meneghina soc. coop. sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vitae Meneghina soc. coop. sociale» con sede in Milano (codice fiscale n. 04300030964), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R) e ivi domiciliata, via Savona n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07723

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Nordika Autotrasporti società cooperativa», in Sant'Angelo Lodigiano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nordika Autotrasporti società cooperativa» con sede in Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) (codice fiscale n. 06938330963), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Alberto Bernorio, nato a Milano il 13 agosto 1979 (codice fiscale BRNPLB79M13F205C), domiciliato in Casalpusterlengo (Lodi), via Libertà n. 15.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07724

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Euro Computer società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in breve Euro Computer società cooperativa a r.l.», in San Severino Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui alli art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro Computer società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in breve Euro Computer società cooperativa a r.l.» con sede in San Severino Marche (Macerata) (codice fiscale n. 01361150434), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Katia Carestia (codice fiscale CRSKTA67B51E783R), nata Macerata l'11 febbraio 1967, domiciliata in Monte San Giusto (Macerata), via dell'Artigianato scn.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07725

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Imaging System società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Imaging System società cooperativa», con sede in Roma, (codice fiscale n. 11263151000), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Gizzi, nato a Pescara il 14 gennaio 1952 (codice fiscale GZZMSM52A14G482X), domiciliato in Roma, via Anapo n. 29.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07726

DECRETO 27 ottobre 2017.

Scioglimento della «Delta Servizi società cooperativa», in Velletri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Delta Servizi società cooperativa», con sede in Velletri (RM) (codice fiscale n. 11177521009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Guglielmo Lomanno nato a Roma il 1° maggio 1964 (codice fiscale LMNGLL64E01H501B), e ivi domiciliato in via Asmara n. 58.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07727

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 luglio 2017.

Misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto che per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, precisando che il predetto limite si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni del comma 1. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente;

Visto l'art. 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente e che per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il *turn over* nei limiti delle capacità assunzionali, mentre resta escluso dalle disposizioni introdotte dal sopra richiamato art. 1, comma 227, il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012, registro n. 3, foglio n. 98, recante disposizioni in materia di limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, applicabile, tra l'altro, anche al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale ha previsto che a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto da-

gli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e che a decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-*bis* e 23-*ter* contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo, prevedendo che sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo;

Viste le istanze e successive integrazioni con cui il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato hanno formulato richiesta di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali o ad assumere a tempo indeterminato rispettivamente referendari TAR, referendari Corte dei conti e avvocati e procuratori dello Stato per gli anni 2014 e 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2015, reg.ne prev. n. 3159, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo dei risparmi da cessazione dell'anno 2013 (budget 2014) e dei risparmi da cessazione dell'anno 2014 (budget 2015), dieci avvocati dello Stato e quattordici procuratori dello Stato, a fronte di cessazioni pari a sei unità nell'anno 2013 e a venti unità nell'anno 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 4 marzo 2016, reg.ne prev. n. 583, con il quale la Corte dei conti è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato due referendari e a bandire procedure concorsuali per otto referendari sui risparmi da cessazione dell'anno 2013 (budget 2014), nonché ad assumere a tempo indeterminato venticinque referendari sui risparmi da cessazione dell'anno 2014 (budget 2015), a fronte di cessazioni dal servizio pari a dodici unità nell'anno 2013 e a ventitré unità nell'anno 2014;

Visto il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2016 sopra citato, con il quale il Consiglio di Stato è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sette referendari sui risparmi da cessazione dell'anno 2013 (budget 2014) e ventidue referendari sui risparmi da cessazione dell'anno 2014 (budget 2015), a fronte di cessazioni dal servizio pari a quindici unità nell'anno 2013 e a ventidue unità nell'anno 2014;

Preso atto che il sistema di sviluppo di carriera dei magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei procuratori ed avvocati dello Stato, basato anche su classi e scatti stipendiali in rapporto all'anzianità di servizio, comporta, in termini analoghi per le carriere in considerazione, un progressivo incremento del trattamento stipendiale, tale da condurre ad un trattamento finale all'atto del collocamento in quiescenza, sulla base della massima anzianità di servizio maturata, anche tenendo conto dei tetti retributivi introdotti dal citato art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, pari a oltre 2,5 volte il trattamento di ingresso;

Considerato che i risparmi da cessazioni, riconducibili prevalentemente a collocamenti in quiescenza che si verificano nel segmento temporale finale della carriera, quando più elevato è il trattamento stipendiale, comportano, di anno in anno, ove per le assunzioni si consideri il costo di ingresso, la maturazione di facoltà ad assumere significativamente superiori rispetto al precedente regime, tenuto conto che il limite capitario è stato superato per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014;

Considerato, in particolare, che nell'anno 2015, son state autorizzate assunzioni, in termini numerici assoluti, pari pressapoco alle cessazioni verificatesi nell'anno 2014, nonostante una percentuale di *turn over* applicabile all'anno 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, pari al 40% rispetto ai risparmi da cessazione dell'anno precedente;

Considerato, altresì, che, in mancanza di interventi correttivi, il numero delle assunzioni autorizzabili negli anni successivi è destinato ad aumentare superando di gran lunga il numero delle cessazioni che di anno in anno si verificheranno, tenuto conto, in particolare, che, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, la facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 e che l'art. 1, comma 227 della legge n. 208 del 2015 ha lasciato invariato tale regime per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che a seguito del monitoraggio avviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, si è riscontrato e valutato che il progressivo incremento delle assunzioni in favore del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, secondo il meccanismo sopra illustrato, comporta incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi del richiamato art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, occorre adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente;

Ritenuto di dover introdurre, ai fini del calcolo delle unità da assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, una specifica misura correttiva intesa a considerare, con decorrenza dall'anno 2016 e fino al 2018, quale onere a regime anziché quello relativo al livello iniziale di accesso alla carriera di referendario TAR, referendario Corte dei conti, procuratore dello Stato e avvocato dello Stato, l'onere medio a regime relativo ai primi dodici anni di ciascuna delle predette carriere;

Ritenuto che la descritta misura correttiva consente di ridurre, nel triennio indicato, l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle economie da cessazione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e all'Avvocatura generale dello Stato, in relazione al reclutamento dei profili iniziali delle carriere di referendario TAR, referendario della Corte dei conti, procuratore dello Stato e avvocato dello Stato, si considera, ai fini del calcolo delle unità da assumere ai sensi dell'art. 3, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014, quale onere a regime, anziché l'importo corrispondente al livello iniziale di accesso, quello relativo al trattamento economico medio a regime riferito ai primi dodici anni di ciascuna delle predette carriere.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la sostenibilità degli oneri retributivi delle unità di personale assunte in applicazione del presente decreto, nel più ampio quadro della compatibilità finanziaria della spesa complessiva riguardante i magistrati e gli avvocati e procuratori appartenenti a ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, entro sei mesi dal termine del triennio 2016-2018, si procede al monitoraggio di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. Nel caso in cui, in relazione alle effettive assunzioni disposte in applicazione del criterio definito dall'art. 1, si rilevino incrementi della spesa complessiva non coperti integralmente dalle economie da cessazioni verificatesi nel triennio 2016-2018, con successivo decreto interministeriale sono adottate le misure correttive necessarie a ristabilire la compatibilità finanziaria.

3. Nel caso in cui il monitoraggio di cui al comma 1 non evidenzi incrementi di spesa, sono confermate le misure previste dal presente decreto salva l'applicazione del comma 2 ove, in esito al successivo monitoraggio di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, da operare ogni triennio, si riscontrino effetti sulla spesa non compatibili finanziariamente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2017

Il Ministro
per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2082

17A07721

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 ottobre 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Humira», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. DG 1821/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il regolamento della Commissione n. 712/2012 di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2008 del 24 novembre 2008, riguardante «La variazione dei termini per la adozione delle decisioni della Commissione per la autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci per uso umano»;

Vista la notifica dell'*European Medicine Agency* del 15 giugno 2017 di approvazione della variazione EMEA/H/C/000482/II/167, con la quale ai sensi dell'art. 15 del regolamento europeo n. 1234/2008 la Agenzia europea del farmaco ha dato opinione favorevole alla suindicata variazione di autorizzazione della nuova confezione europea EU/1/03/256/021;

Vista la istanza della azienda titolare inviata a questa Agenzia il 6 settembre 2017 P/95131-A con la quale viene richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova confezione del farmaco «Humira» approvata con procedura centralizzata EMEA/H/C/000482/II/167;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 5 luglio 2017 (protocollo MGR/72166/P) e la successiva del 12 luglio 2017, protocollo n. MGR/75442/p che integra la precedente, con le quali è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Humira» (adalimumab);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 13-15 settembre 2017;

Determina:

Nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, la nuova confezione del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

HUMIRA,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA – settore HTA ed economia del farmaco – il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni: HUMIRA.

Codice ATC - principio attivo: L04AB04 - adalimumab.

Titolare: Abbvie Ltd.

Cod. procedura: EMEA/H/C/481/II/167.

Indicazioni terapeutiche:

psoriasi - «Humira» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica;

idrosadenite suppurativa (HS) - «Humira» è indicato per il trattamento dell'idrosadenite suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai dodici anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2);

malattia di Crohn - «Humira» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse;

malattia di Crohn in pazienti pediatrici - «Humira» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie;

colite ulcerosa - «Humira» è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6-mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA) o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie;

uveite - «Humira» è indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.

Modo di somministrazione: la terapia con «Humira» deve essere iniziata e monitorata da medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie per cui «Humira» è indicato. Gli oculisti sono invitati a consultare uno specialista appropriato prima di iniziare il trattamento con «Humira» (vedere paragrafo 4.4). Ai pazienti trattati con «Humira» deve essere consegnata una speciale scheda di allerta.

Dopo adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione di «Humira», i pazienti possono eseguire da soli l'iniezione, se il medico lo ritiene opportuno, e con controlli medici periodici, secondo necessità.

Durante il trattamento con «Humira», le altre terapie concomitanti (per esempio, i corticosteroidi e/o gli agenti immunomodulatori) devono essere ottimizzate.

«Humira» è somministrato per iniezione sottocutanea. Istruzioni complete per l'uso sono fornite nel foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate: EU/1/03/256/021 - A.I.C.: 035946209/e in base 32: 128ZR1 - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro) - 0,8 ml (80 mg/0,8 *ml)* - 1 penna pre-riempita + 2 tamponi imbevuti di alcool in un blister.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio assicurerà che il programma educazionale sia implementato per le indicazioni attualmente autorizzate. Questo programma assicurerà che il medico che intende prescrivere «Humira» sia informato su:

il rischio di gravi infezioni, sepsi, tubercolosi ed altre infezioni opportunistiche;

il rischio di insufficienza cardiaca;

il rischio di demielinizzazione del sistema nervoso centrale;

il rischio di neoplasie;

la scheda di allerta per il paziente che deve essere consegnata agli utilizzatori di «Humira».

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – reumatologo, gastroenterologo, dermatologo, internista, pediatra (RRL).

17A07720

DETERMINA 31 ottobre 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189, del medicinale per uso umano «Flixabi», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. DG 1822/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Mini-

stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 luglio 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° giugno 2017 al 30 giugno 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza dell'8 luglio 2016 (protocollo FV/71161/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Flixabi»;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 13 - 15 settembre 2017;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. n. e classificazione ai fini della fornitura: FLIXABI, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

FLIXABI;

codice ATC - principio attivo: L04AB02 - Infliximab;

Titolare: Samsung Bioepis UK Limited;

cod. procedura EMEA/H/C/4020/IB/01/G;

GUUE 28 luglio 2017.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere il paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Artrite reumatoide:

«Flixabi», in associazione con metotrexato, è indicato per la riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento della funzione fisica in:

pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai medicinali anti-reumatici che modificano la malattia (DMARD disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso il metotrexato, sia stata inadeguata;

pazienti adulti con malattia grave, in fase attiva e progressiva non trattata precedentemente con metotrexato o altri DMARD.

In questa popolazione di pazienti è stata dimostrata, mediante valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del danno articolare (vedere paragrafo 5.1).

Malattia di Crohn negli adulti:

«Flixabi» è indicato per:

il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un trattamento completo ed adeguato con corticosteroidi e/o immunosoppressori; o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie;

il trattamento della malattia di Crohn fistolizzante in fase attiva, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un ciclo di terapia completo ed adeguato con trattamento convenzionale (inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva).

Malattia di Crohn nei bambini:

«Flixabi» è indicato per il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva grave nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con un corticosteroide, un immunomodulatore e una primaria terapia nutrizionale o in pazienti che non 3 tollerano o che presentano controindicazioni per le suddette terapie. Infliximab è stato studiato solo in associazione con la terapia immunosoppressiva convenzionale.

Colite ulcerosa:

«Flixabi» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Colite ulcerosa pediatrica:

«Flixabi» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado grave nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA, o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

Spondilite anchilosante:

«Flixabi» è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali.

Artrite psoriasica:

«Flixabi» è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con DMARD;

«Flixabi» deve essere somministrato:

in associazione con metotrexato;

o singolarmente in pazienti che risultano intolleranti al metotrexato o per i quali esso sia controindicato.

Infliximab ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica e di ridurre il tasso di progressione del danno alle articolazioni periferiche, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia (vedere paragrafo 5.1).

Psoriasi:

«Flixabi» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a grave nei pazienti adulti che non hanno risposto o per i quali siano controindicati o che sono risultati intolleranti ad altri trattamenti sistemici inclusi la ciclosporina, il metotrexato o psoralene più raggi ultravioletti A (PUVA) (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Flixabi» deve essere iniziato e supervisionato da medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide, delle malattie infiammatorie intestinali, della spondilite anchilosante, dell'artrite psoriasica o della psoriasi. «Flixabi» deve essere somministrato per via endovenosa. Le infusioni di «Flixabi» devono essere somministrate da professionisti sanitari qualificati e istruiti nel riconoscere qualsiasi problematica correlata all'infusione. Ai pazienti trattati con «Flixabi» deve essere consegnato il foglio illustrativo e la Scheda di allerta per il paziente.

Durante il trattamento con «Flixabi», deve essere ottimizzato l'uso di altre terapie concomitanti quali ad esempio corticosteroidi ed immunosoppressori.

«Flixabi» deve essere somministrato per via endovenosa in un periodo di 2 ore. Tutti i pazienti trattati con «Flixabi» devono essere tenuti sotto osservazione per almeno 1-2 ore dopo l'infusione per accertare reazioni acute correlate all'infusione. Deve essere tenuto a disposizione un equipaggiamento d'emergenza, quale adrenalina, antistaminici, corticosteroidi ed un respiratore artificiale. I pazienti possono essere pretrattati con, ad esempio, un antistaminico, idrocortisone e/o paracetamolo e la velocità di infusione può essere rallentata per ridurre il rischio di reazioni correlate all'infusione, specialmente se le reazioni correlate all'infusione si sono già verificate in precedenza (vedere paragrafo 4.4).

Infusioni abbreviate nelle indicazioni dell'adulto.

In pazienti adulti accuratamente selezionati che hanno tollerato almeno 3 infusioni iniziali di «Flixabi» di 2 ore (fase d'induzione) e che stanno ricevendo la terapia di mantenimento, può essere presa in considerazione la somministrazione di infusioni successive, per un periodo di non meno di 1 ora. Se si verificasse una reazione all'infusione associata all'infusione abbreviata, una velocità d'infusione più lenta può essere considerata per le future infusioni, se il trattamento dovesse continuare. Infusioni abbreviate alle dosi > 6 mg/kg non sono state studiate (vedere paragrafo 4.8).

Per le istruzioni sulla preparazione e la somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1106/002 - A.I.C.: 044892026/E in base 32: 1BTZVU - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 2 (2 × 1) flaconcini (confezione multipla);

EU/1/16/1106/003 - A.I.C.: 044892038/E in base 32: 1BTZW6 - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 3 (3 × 1) flaconcini (confezione multipla);

EU/1/16/1106/004 - A.I.C.: 044892040/E in base 32: 1BTZW8 - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 (4 × 1) flaconcini (confezione multipla);

EU/1/16/1106/005 - A.I.C.: 044892053/E in base 32: 1BTZWP - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 (5 × 1) flaconcini (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà concordare con l'autorità nazionale competente in tale Stato membro il materiale educazionale definitivo, costituito dalle informazioni fornite a tutti gli operatori sanitari destinati a prescrivere il medicinale.

Il materiale educativo per l'operatore sanitario deve contenere i seguenti elementi chiave:

rischio di infezioni opportunistiche e tubercolosi (TB) nei pazienti trattati con «Flixabi»;

necessità di valutare il rischio di TB nei pazienti prima del trattamento con «Flixabi»;

rischio di reazioni di ipersensibilità acuta (come lo shock anafilattico) e reazioni di ipersensibilità ritardata;

rischio di linfoma, melanoma, carcinoma a cellule di Merkel e altri tumori maligni;

rischio di infezione disseminata da BCG dopo vaccinazione con BCG di bambini fino a 6 mesi di età esposti a infliximab in utero;

dell'esistenza di una carta di allerta che deve essere fornita ai pazienti che usano «Flixabi».

I medici che prescrivono «Flixabi» per la malattia di Crohn pediatrica e la colite ulcerosa pediatrica devono essere altresì informati del fatto che:

i bambini possono avere un maggiore rischio di sviluppare infezioni e le loro vaccinazioni devono essere aggiornate.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista (RRL).

17A07719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz B.V.».

Con la determinazione n. aRM - 163/2017 - 3143 del 17 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della SANDOZ BV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ B.V.

Confezione: 036882025;

Descrizione: «1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

Confezione: 036882037;

Descrizione: «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07738

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nisolid monodose».

Con la determinazione n. aRM - 164/2017 - 813 del 18 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NISOLID MONODOSE;

confezione A.I.C. n. 029418011;

descrizione: «Adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

confezione A.I.C. n. 029418023;

descrizione: «Bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

confezione A.I.C. n. 029418035;

descrizione: «Adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose;

confezione A.I.C. n. 029418047;

descrizione: «Bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07739

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bentifen»

Con la determinazione n. aRM - 165/2017 - 114 del 18 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Novartis Farma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BENTIFEN;

confezione A.I.C. n. 035591015;

descrizione: «0,25 mg/ml collirio soluzione» 5 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

confezione A.I.C. n. 035591027;

descrizione: «0,25 mg/ml collirio soluzione» 20 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

confezione A.I.C. n. 035591039;

descrizione: «0,25 mg/ml collirio soluzione» 30 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

confezione A.I.C. n. 035591041;

descrizione: «0,25 mg/ml collirio soluzione» 50 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

confezione A.I.C. n. 035591054 ;

descrizione: «0,25 mg/ml collirio soluzione» 60 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

confezione A.I.C. n. 035591066;

descrizione: «0,25 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07740

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vasosuprina Ilfi».

Con la determinazione n. aRM - 166/2017 - 81 del 23 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia dell'Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VASOSUPRINA ILFI;

confezione A.I.C. n. 021279031;

descrizione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07741

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 162/2017 - 813 del 17 ottobre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della TEVA ITALIA S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MIRTAZAPINA TEVA

Confezione: 037384017;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384029;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384031;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384043;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384068;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 48 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384070;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384082;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384094;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384106;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 96 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384118;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384120;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 200 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384132;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 500 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384144;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384169;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384171;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384183;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384195;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 48 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384221;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384245;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384258;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 180(10×18) compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384260;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 200 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384272;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 500 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384284;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384296;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384308;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384310;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 48 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384322;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384334;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384346;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384359;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 96 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384361;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 100 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384056;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384157;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384397;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 500 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384207;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 50 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384219;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384233;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 96 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384373;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 180(10×18) compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER;

Confezione: 037384385;

Descrizione: «45 mg compresse orodispersibili» 200 compresse in strip PA/AL/PVC-AL/PETP/PAPER.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A07742

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco sulla regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 79 del 16 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2017.

In conformità al suo art. 19.1, l'Accordo è entrato in vigore il 20 settembre 2017.

17A07733

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

La ratifica è stata autorizzata con legge 16 maggio 2017, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2017 (supplemento ordinario n. 27/L).

In conformità al suo art. 28.1, l'Accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2017.

17A07734

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 79 del 16 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2017.

In conformità al suo art. 16.1, l'Accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2017.

17A07735

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge 19 maggio 2017, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2017.

In conformità al suo art. 15.2, l'Accordo entra in vigore il giorno 1° gennaio 2018.

17A07736

Entrata in vigore dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge 16 maggio 2017, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2017 - supplemento ordinario n. 27.

In conformità al suo art. 20, l'Accordo entra in vigore il giorno 12 settembre 2017.

17A07737

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylucyl 200 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 614 del 18 ottobre 2017

Medicinale veterinario: TYLUCYL 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni e n. A.I.C.: 104872.

Titolare dell'A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l., via Piana 265, 47032 Bertinoro (FC).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0289/001/IA/002.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta: modifica dell'SPC e degli stampati al fine di attuare il risultato del procedimento di referral dell'UE sul trattamento della mastite bovina causate da *Mycoplasma spp.* con prodotti medicinali veterinari contenenti tilosina e amministrati per via parenterale.

Per effetto della suddetta variazione, l'RCP deve essere modificato come segue:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

Per il trattamento di specifiche condizioni infettive (indicate di seguito) causate da microorganismi sensibili a tilosina.

Bovini (adulti): infezioni respiratorie, metriti causate da microrganismi Gram-positivi, mastiti causate da *Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp* e necrobacillosi interdigitale, patereccio o zoppina.

Vitelli: infezioni respiratorie e necrobacillosi.

Suini (oltre 25 *kg)*:

polmonite enzootica, enterite emorragica, erisipela e metriti;

artrite causata da *Mycoplasma spp*. e *Staphylococcus spp*.

Per informazioni relative la dissenteria dei suini vedere paragrafo 4.5

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali.

A causa della probabile variabilità (tempo e luogo) della sensibilità dei batteri alla tilosina, sono raccomandati campionamenti batteriologici e test di sensibilità.

Il medicinale dovrebbe essere usato tenendo conto dei regolamenti ufficiali, nazionali e locali sull'uso di prodotti antimicrobici.

Un utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel riassunto delle caratteristiche del prodotto può fare aumentare la prevalenza di batteri resistenti alla tilosina e può diminuire l'efficacia del trattamento con altri macrolidi a causa della possibile resistenza crociata.

I dati di efficacia non supportano l'uso di tilosina per il trattamento della mastite bovina causata da *Mycoplasma spp*.

In ceppi europei di *Brachyspira hyodysenteriae* è stato dimostrato un alto tasso di resistenza in vitro, ciò significa che il prodotto non è sufficientemente efficace contro la dissenteria dei suini.

In caso di iniezioni ripetute, utilizzare siti diversi per ogni iniezione.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali.

Prestare attenzione per evitare auto-iniezioni accidentali.

In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquarli con abbondante acqua corrente pulita.

Lavare le mani dopo l'utilizzo.

La tilosina può provocare irritazione. Macrolidi, come la tilosina, possono anche causare ipersensibilità (allergia) in seguito ad iniezione, inalazione, ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi. Ipersensibilità alla tilosina può portare a reazioni crociate con altri macrolidi e viceversa. Le reazioni allergiche a queste sostanze possono essere occasionalmente gravi e quindi il contatto diretto deve essere evitato.

Non maneggiare il prodotto in caso di allergia agli ingredienti nel prodotto.

Se, dopo l'esposizione, si sviluppano sintomi come rash cutanei, dovrebbe essere consultato un medico mostrandogli il foglietto illustrativo. Gonfiore al viso, labbra e occhi o difficoltà alla respirazione sono sintomi più seri e richiedono cure mediche urgenti.

Le suddette modifiche dovranno essere riportate ai punti corrispondenti del foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07714

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Shampoo Antiparassitario, 0,11g/100 ml», per cani.

Estratto provvedimento n. 613 del 18 ottobre 2017

Medicinale veterinario: SHAMPOO ANTIPARASSITARIO, 0,11 G/100 ML, per cani.

Confezioni:

flacone ovale da 250 ml - A.I.C. n. 103097059;

flacone angolare da 250 ml - A.I.C. n. 103097061;

tubo da 100 ml - A.I.C. n. 103097010.

Titolare dell'A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione C.I.z.) IB unforeseen: si esprime parere favorevole all'adeguamento degli stampati a QRD vers. 08.01, 01/2017, in particolare gli stampati devono essere modificati come RCP allegati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07715

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 130 del 19 ottobre 2017 è revocata, su rinuncia della ditta, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Ossitetraciclina 20% Tecnozoo snc	Ossitetraciclina cloridrato pari a 200 gr di ossitetraciclina base	Sacco da 5 Kg	AIC n° 102785019
Ossitetraciclina 20% Tecnozoo snc	Ossitetraciclina cloridrato pari a 200 gr di ossitetraciclina base	Sacco da 5 Kg	AIC n° 102785019
Ossitetraciclina 20% Tecnozoo snc	Ossitetraciclina cloridrato pari a 200 gr di ossitetraciclina base	Sacco da 5 Kg	AIC n° 102785019
Ossitetraciclina 20% Tecnozoo snc	Ossitetraciclina cloridrato pari a 200 gr di ossitetraciclina base	Sacco da 5 Kg	AIC n° 102785019
Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+ sulfametazina 8% liquido Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3g sulfametazina base	Tanica da 5 Kg Tanica da 1 Kg	AIC n° 103453027 AIC n° 103453015
Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+ sulfametazina 8% liquido Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3g sulfametazina base	Tanica da 5 Kg	AIC n° 103453027
Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+ sulfametazina 8% liquido Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3g sulfametazina base	Tanica da 1 Kg	AIC n° 103453015
Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+sulfametazina 8% liquido Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3 g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3 g sulfametazina base	Tanica da 5 Kg Tanica da 1 Kg	AIC n° 103453027 AIC n° 103453015

Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+sulfametazina 8% liquido Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3 g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3 g sulfametazina base	Tanica da 5 Kg Tanica da 1 Kg	AIC n° 103453027 AIC n° 103453015
Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+sulfametazina 8% Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3 g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3 g sulfametazina base	Sacco da 5 Kg	AIC n° 103457014
Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+sulfametazina 8% Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3 g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3 g sulfametazina base	Sacco da 5 Kg	AIC n° 103457014
Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+sulfametazina 8% Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3 g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3 g sulfametazina base	Sacco da 5 Kg	AIC n° 103457014
Sulfadimetossina3%+sulfamerazina 8%+sulfametazina 8% Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 33.4 g sulfadimetossina base, sulfamerazina sodica pari a 83.3 g sulfamerazina base, sulfametazina sodica pari a 83.3 g sulfametazina base	Sacco da 5 Kg	AIC n° 103457014
Sulfametazina 20% Tecnozoo snc	Sulfametazina sodica pari a 200g di sulfametazina base	Sacco da 5 kg	AIC n° 102844040
Eritromicina 20% Tecnozoo snc	Eritromicina tiocianato pari a 200 g di eritromicina base	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	AIC n° 102957038 AIC n° 102957014

Eritromicina 20% Tecnozoo snc	Eritromicina tiocianato pari a 200 g di eritromicina base	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	AIC n° 102957038 AIC n° 102957014
Eritromicina 20% Tecnozoo snc	Eritromicina tiocianato pari a 200g di eritromicina base	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	AIC n° 103350029 AIC n° 103350017
Sulfadimetossina 20% Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 200 g di sulfadimetossina base	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	AIC n° 103350029 AIC n° 103350017
Sulfadimetossina 20% Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 200 g di sulfadimetossina base	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	AIC n° 103350029 AIC n° 103350017
Sulfadimetossina 20% Tecnozoo snc	Sulfadimetossina sodica pari a 200 g di sulfadimetossina base	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	AIC n° 102783014 AIC n° 102783026
Ossitetraciclina 10% liquido Tecnozoo snc	Ossitetraciclina biidrato pari a 100 g di ossitetraciclina base	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	AIC n° 102783014 AIC n° 102783026
Ossitetraciclina 10% liquido Tecnozoo snc	Ossitetraciclina biidrato pari a 100 g di ossitetraciclina base	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	AIC n° 102783014 AIC n° 102783026
Ossitetraciclina 10% liquido Tecnozoo snc	Ossitetraciclina biidrato pari a 100 g di ossitetraciclina base	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	AIC n° 102783014 AIC n° 102783026
Ossitetraciclina 10% liquido Tecnozoo snc	Ossitetraciclina biidrato pari a 100 g di ossitetraciclina base	Sacco da 5 Kg Sacco da 1 Kg	AIC n° 103402032 AIC n° 103402020
Spiramicina 20% Tecnozoo snc	Spiramicina adipato pari a 200 g di spiramicina base	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	AIC n° 103403034 AIC n° 103403022
Sulfametazina 20% liquido Tecnozoo snc	Sulfametazina sodica pari a 200g di sulfametazina base	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	AIC n°102843048 AIC n°102843036

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07716

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solacyl 1000 mg/g» polvere per uso in acqua da bere per tacchini.

Estratto decreto n. 131 del 19 ottobre 2017

Medicinale veterinario SOLACYL 1000 MG/G polvere per uso in acqua da bere per tacchini.

Procedura decentrata n. DE/V/0170/001/DC.

Titolare A.I.C.: la società Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 100 g, A.I.C. n. 105061016;

sacco da 250 g, A.I.C. n. 105061028;

sacco da 500 g, A.I.C. n. 105061030;

sacco da 1 kg, A.I.C. n. 105061042;

sacco da 2,5 kg, A.I.C. n. 105061055;

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 105061067.

Composizione: 1 g di polvere contiene:

principio attivo: salicilato di sodio 1000 mg, equivalente a 862,6 mg di acido salicilico (come sale sodico);

eccipienti: nessuno.

Specie di destinazione: tacchini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle infiammazioni dell'apparato respiratorio, in associazione ad una appropriata terapia antinfettiva, se necessaria.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: sei mesi;

periodo di validità dopo diluizione in acqua da bere conformemente alle istruzioni: ventiquattro ore.

Dopo questo periodo la soluzione non utilizzata deve essere eliminata.

Tempi di attesa: carne e visceri: due giorni.

Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A07717

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil Combo»

Estratto decreto n. 129 del 17 ottobre 2017

Procedura decentrata n. IE/V/0364/001-005/DC.

Medicinale veterinario FLEANIL COMBO.

Titolare A.I.C.: la società Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry Co.Down, BT35 6JP, Irlanda del Nord (United Kingdom).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry Co.Down, BT35 6JP, Irlanda del Nord (United Kingdom).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Fleanil Combo 67 mg / 60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 105007090;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 105007102;

scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105007114;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 105007126;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 105007138;

scatola da 8 pipette - A.I.C. n. 105007140;

scatola da 12 pipette - A.I.C. n. 105007153;

scatola da 24 pipette - A.I.C. n. 105007165.

Fleanil Combo 134 mg / 120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 105007177;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 105007189;

scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105007191;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 105007203;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 105007215;

scatola da 8 pipette - A.I.C. n. 105007227;

scatola da 12 pipette - A.I.C. n. 105007239;

scatola da 24 pipette - A.I.C. n. 105006241.

Fleanil Combo 268 mg / 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 105007254;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 105007266;

scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105007278;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 105007280;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 105007292;

scatola da 8 pipette - A.I.C. n. 105007304;

scatola da 12 pipette - A.I.C. n. 105007316;

scatola da 24 pipette - A.I.C. n. 105006328.

Fleanil Combo 402 mg / 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 105007330;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 105007342;

scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105007355;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 105007367;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 105007379;

scatola da 8 pipette - A.I.C. n. 105007381;

scatola da 12 pipette - A.I.C. n. 105007393;

scatola da 24 pipette - A.I.C. n. 105007405.

Fleanil Combo 50 mg / 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 105007013;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 105007025;

sScatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105007037;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 105007049;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 105007052;

scatola da 8 pipette - A.I.C. n. 105007064;

scatola da 12 pipette - A.I.C. n. 105007076;

scatola da 24 pipette - A.I.C. n. 105007088.

Composizione:

«Fleanil Combo» 67 mg / 60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:

una pipetta da 0,67 ml contiene:

principi attivi:

Fipronil 67 mg;

(S)-methoprene 60,3 mg;

«Fleanil Combo» 134 mg / 120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

una pipetta da 1,34 ml contiene:

principi attivi:

Fipronil 134 mg;

(S)-methoprene 120,6 mg;

«Fleanil Combo» 268 mg / 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

una pipetta da 2,68 ml contiene:

principi attivi:

Fipronil 268 mg;

(S)-methoprene 241,2 mg;

«Fleanil Combo» 402 mg / 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande:

una pipetta da 4,02 ml contiene:

principi attivi:

Fipronil 402 mg;

(S)-methoprene 361,8 mg;

«Fleanil Combo» 50 mg / 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti:

una pipetta da 0,5 ml contiene:

principi attivi:

Fipronil 50 mg;

(S)-methoprene 60 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Fleanil Combo» 67 mg / 60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola: cani;

«Fleanil Combo» 134 mg / 120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media: cani;

«Fleanil Combo» 268 mg / 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande: cani;

«Fleanil Combo» 402 mg / 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande: cani;

«Fleanil Combo» 50 mg / 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti: gatti e furetti.

Indicazioni terapeutiche:

«Fleanil Combo» 67 mg / 60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola: per il trattamento di cani di peso tra i 2 ed i 10 kg.

Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.

Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per otto settimane dopo l'applicazione.

Trattamento delle infestazioni da zecche *(Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Riphicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

«Fleanil Combo» 134 mg / 120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media: per il trattamento di cani di peso tra i 10 ed i 20 kg.

Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.

Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per otto settimane dopo l'applicazione.

Trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Riphicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

«Fleanil Combo» 268 mg / 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande: per il trattamento di cani di peso tra i 20 ed i 40 kg.

Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.

Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per otto settimane dopo l'applicazione.

Trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Riphicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

«Fleanil Combo» 402 mg / 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande: per il trattamento di cani di peso superiore ai 40 kg.

Da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.

Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per otto settimane dopo l'applicazione.

Trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Riphicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

«Fleanil Combo» 50 mg / 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti:

Nei gatti:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e pidocchi masticatori.

Elimina le pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 6 settimane dopo l'applicazione.

Elimina le zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Riphicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 2 settimane (in base a dati sperimentali).

Elimina i pidocchi masticatori (*Felicola subrostratus*).

In furetti:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche.

Elimina le pulci (*Ctenocephalides spp.)*. L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte.

Elimina le zecche (*Ixodes ricinus*). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane (in base a dati sperimentali).

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Tempi di attesa: non applicabile.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A07718

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino» registrata con reg. (CE) n. 1263/96 della commissione del 10 luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela dell'IGP Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino D.O.P - via Piave 120, 84083 Castel San Giorgio (SA), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Campania circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «POMODORO SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO»

Art. 1.

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.

Art. 2.

La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varietà S. Marzano 2 e/o KIROS (*ex* Selezione Cirio 3). Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro anche linee ottenute a seguito di miglioramento genetico delle suddette varietà, sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio così come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo *standard* di cui all'art. 5.

Art. 3.

Il pomodoro ottenuto dalle varietà S. Marzano 2 e/o KIROS o di linee migliorate, per avvalersi della Denominazione di Origine Protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali così delimitate:

Provincia di Salerno:

l'intero territorio dei comuni di San Marzano sul Sarno, Scafati, San Valentino Torio, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Siano, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, Angri;

Provincia di Avellino: l'intero territorio del Comune di Montoro;

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Striano, Gragnano, Castellammare di Stabia, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Pomigliano D'arco, Scisciano, San Vitaliano.

Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino. I terreni sono interessati per la parte di pianura, con destinazione seminativa irrigua o irrigabile.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.

Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'Agro Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che è ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.

Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantità di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.

L'idrologia del territorio è molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondità. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.

Circa il clima, l'Agro Sarnese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine è una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del Nord e lo Scirocco del Sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidità relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. Il trapianto, di norma, si esegue dalla 1° quindicina del mese di aprile fino al 25 maggio. Il sesto di impianto deve essere tale da non superare la densità massima di 25.000 piante di pomodoro ad ettaro.

La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. È consentita la coltivazione in ambienti protetti al fine di proteggere le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi.

È vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.

La raccolta dei frutti è compresa tra il 15 luglio ed il 15 ottobre e deve essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in più riprese.

I frutti raccolti devono essere sistemati in contenitori di plastica e trasportati al centro di raccolta aziendale e/o collettivo o della cooperativa intermediaria. Per il trasporto all'industria di trasformazione i contenitori sono singolarmente identificati per produttore con un peso non superiore a 250 chilogrammi cadauno.

La resa massima è di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non è superiore al 70%.

Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:

pomodori pelati interi: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita prodotto - inscatolamento - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - marcatura del contenitore con sigla «SM» (oltre alle sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto) - sterilizzazione - raffreddamento scatole - magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione;

pomodori pelati a filetti: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - lnscatolamento - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - marcatura del contenitore con sigla «SM» (oltre alle sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto) - sterilizzazione - raffreddamento scatole - magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.

Art. 5.

La pianta e le bacche del pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di Origine Protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti:

1) caratteristiche della pianta:

sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi determinati;

fogliame ben ricoprente le bacche;

maturazione scalare;

bacche acerbe con «spalla verde»;

2) caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:

standard 1:

a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

b) sezione trasversale angolata;

c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

d) assenza di peduncolo;

e) colore rosso tipico della varietà;

f) facile distacco della cuticola;

g) ridotta presenza di vuoti placentari;

h) pH non superiore a 4,50;

i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%;

l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone);

standard 2:

a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

b) sezione trasversale tondeggiante;

c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

d) assenza di peduncolo;

e) colore rosso tipico della varietà;

f) facile distacco della cuticola;

g) ridotta presenza di vuoti placentari;

h) pH non superiore a 4,50;

i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%;

l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Per entrambi gli *standard* sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a)* frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5 % della partita;

al punto *d)*: peduncoli: massimo l'1% dei frutti;

al punto *e)*: area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *i)* è ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20° C una tolleranza di -0,2.

Per la preparazione del succo necessario al riempimento dei contenitori, i pomodori devono essere esclusivamente quelli conformi al disciplinare di produzione con esclusione dei parametri relativi alle dimensioni ed alla regolarità della forma.

Art. 6.

La Denominazione d'Origine Protetta - DOP - «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5 punto 2) provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:

pomodori pelati interi:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto;

essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 60% del peso del prodotto sgocciolato;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg;

il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, prodotti nell'area di produzione di cui all'art. 3;

pomodori pelati a filetti:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto;

tagliati longitudinalmente a spicchi;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg;

il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate prodotti nell'area di produzione di cui all'art. 3.

Art. 7.

Il «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» - DOP - può essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta *standard* D. R. F. (Doppia riduzione a freddo).

Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.

Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:

Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;

il simbolo dell'UE;

Denominazione di Origine Protetta e/o il suo acronimo;

pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;

il nome dell'azienda produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto in conformità alle norme vigenti;

la campagna di raccolta e trasformazione;

la data di scadenza.

Deve altresì figurare il simbolo grafico specifico (logo) di seguito descritto:

Descrizione del logo: Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinché le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarità all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.

Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano.

Caratteristiche tecniche:

Font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed.

Colori nominati:

c: 24 m: 99 y: 97 k: 0

c: 100 m: 0 y: 100 k: 100

c: 4 m: 16 y: 83 k: 0

c: 32 m: 45 y: 99 k: 1

c: 100 m: 20 y: 0 k: 0

c: 15 m: 4 y: 15 k: 0

c: 7 m: 12 y: 18 k: 0

c: 16 m: 7 y: 7 k: 0

I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

Art. 9.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo Agroqualità S.p.A. - viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma, telefono: +39-06-5422 8675, fax: +39-06-5422 8692 - e-mail: sanmarzano@agroqualita.it

A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato Organismo di controllo.

Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto, e aggiornato dal predetto organismo di controllo.

17A07705

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-268) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.